

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 giugno 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2003, n. 14.

Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole Pag 4

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1579.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2 comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalla grandinata del 17 agosto 2002 che ha colpito le produzioni agricole del Comune di Serrone, provincia di Frosinone. Importo complessivo dei danni accertati: Euro 133.180,96 . Pag 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 311.

Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36, prima attuazione. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali dei distretti industriali e delle aree laziali d'investimento Pag 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 373.

Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001 n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Pag 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 383.

Acquedotti ex Cassa per il Mezzogiorno. Conto consuntivo delle spese di gestione per l'anno 2001 Pag 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 384.

Deliberazione di Giunta regionale 4 ottobre 2002, n. 1329 concernente avviso pubblico per «Bando di concorso per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di edifici a zero emissioni». Proroga termini per la presentazione delle domande Pag 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 431.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 432.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa Pag 48

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2003, n. 14.

Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a**

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione del Centro per lo studio della variabilità del sole)

1. E' istituito il Centro per lo studio della variabilità del sole (CVS).
2. Il CVS opera sulla base di una collaborazione scientifica tra l'Osservatorio astronomico di Roma, l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Roma.

Art. 2

(Sede e gestione)

1. Il CVS ha sede presso l'Osservatorio astronomico di Roma situato in Monte Porzio Catone (Rm) ed è gestito da un comitato tecnico scientifico composto:
 - a) dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma, che lo presiede;
 - b) da due docenti del raggruppamento di astrofisica nominati dal direttore del dipartimento di fisica dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
 - c) da due astronomi dell'Osservatorio astronomico di Roma, nominati dal direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma;
 - d) da due ricercatori dell'INGV di Roma.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il CVS svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuovere e svolgere, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea e di organismi nazionali ed internazionali, attività di ricerca nel campo della variabilità delle emissioni solari al fine della creazione di una banca dati accessibile da qualsiasi sito scientifico nel mondo;
 - b) organizzare sistematiche attività di divulgazione, soprattutto in occasione di particolari eventi celesti, quali apparizioni di comete, eclissi di luna o di sole, sciame meteoritici;
 - c) svolgere attività di formazione ad alto livello, attraverso la promozione di tesi di laurea, gestione di giovani dottorandi e la concessione di borse di studio e di contratti post-dottorato;
 - d) fornire supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, su loro richiesta.

Art. 4
(Regolamento e piano triennale di attività)

1. Il CVS disciplina la propria organizzazione e funzionamento mediante l'adozione di un regolamento interno.
2. Il CVS adotta un piano triennale di attività nel quale sono definiti i programmi ed i progetti del CVS. Il piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, stabilisce, in particolare:
 - a) gli indirizzi dell'attività del CVS;
 - b) gli obiettivi e le priorità dell'attività del CVS;
 - c) le risorse disponibili e quelle d'acquisire per il periodo di riferimento in relazione ai costi ed ai tempi delle attività programmate;
 - d) le collaborazioni d'attivare con altri enti e soggetti interessati, in Italia e all'estero.
3. Il piano triennale di attività è trasmesso alla Regione, assessorato all'ambiente, che lo approva con deliberazione della Giunta regionale, al fine della concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5
(Contributi regionali)

1. La Regione sostiene le spese di istituzione e di primo impianto del CVS, mediante l'erogazione all'Osservatorio astronomico di Roma di un contributo di euro 150.000,00.
2. La Regione contribuisce, altresì, alle spese annuali di funzionamento del CVS con un contributo commisurato alle previsioni di spesa formulate con il piano triennale di attività, sulla base di specifica richiesta, corredata da una relazione consuntiva dell'attività svolta e delle spese sostenute, avanzata dall'Osservatorio astronomico di Roma entro il 31 ottobre, per l'esigenze dell'esercizio successivo.

Art. 6
(Disposizione finanziaria)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5 è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base E33 del bilancio regionale per l'esercizio 2003, apposito capitolo con lo stanziamento di euro 150.000,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte quanto ad euro 50.000,00 mediante riduzione di corrispondente importo dagli stanziamenti previsti al capitolo E33509 e quanto ad euro 100.000,00, mediante utilizzazione, in termini di competenza, di pari importo previsto al capitolo T27501, lettera a) – Elenco 4 allegato al medesimo bilancio 2003 – e prelievo, in termini di cassa, dell'importo di euro 100.000,00 stanziato all'UPB 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

STORACE